



## ULTIME NOVITA' FISCALI – FEBBRAIO 2026

<b>Società a ristretta base e basso punteggio ISA</b>  <b>Sentenza CGT Rovigo</b> <b>1.10.2025, n. 173/25</b>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di una srl a ristretta base sociale che presenta <i>"una tendenziale incoerenza dei ricavi, antieconomicità, anomalie contabili e ricarichi incongrui, tali da escludere la veridicità dei dati dichiarati"</i>.</p> <p>Il basso punteggio ISA, ancorché non utilizzato dall'Ufficio per individuare il maggior reddito, costituisce un elemento "indiziario" determinante per la rettifica induttiva del reddito d'impresa.</p>
<b>Omesso versamento IVA e causa di non punibilità</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>4.12.2025, n. 39154</b>	<p>Al fine della non configurabilità del reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 il contribuente deve provare che l'omissione dipende da una crisi di liquidità ad esso non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all'incasso dell'imposta.</p>
<b>Terreno occupato dal Comune</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>19.12.2025, n. 33227</b>	<p>L'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno (nel caso di specie, da parte di un Comune) non esonerà il proprietario dall'obbligo di versamento dell'IMU.</p> <p>Il titolare del fondo, infatti, <i>"resta in possesso del bene fino a quando non interviene l'ablazione definitiva e rimane soggetto passivo dell'imposta anche se il fondo è detenuto dal Comune"</i>.</p>

<b>Decreto Milleproroghe</b>  <b>DL 31.12.2025, n. 200</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2025, n. 302 il DL n. 200/2025, c.d. "Decreto Milleproroghe" nell'ambito del quale è previsto, tra l'altro, il differimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 31.3.2026 dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura di eventuali rischi catastrofali a favore:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;</li> <li>- delle piccole e medie imprese;</li> <li>- di somministrazione di alimenti e bevande;</li> <li>- del settore turistico-ricettivo;</li> </ul> </li> <li>• al 15.12.2026 dell'obbligo degli intestatari delle strutture ricettive all'aperto di presentare gli appositi atti di aggiornamento del Catasto Terreni e dichiarazioni di variazione del Catasto Fabbricati.</li> </ul>
--	--

## PRONTA LA DOMANDA PER LA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES"

Nell'ambito della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata introdotta la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. "rottamazione-quinquies" con riferimento ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023** derivanti dall'omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);
- contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada (limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio).

Inoltre possono essere definiti:

- in caso di inefficacia della relativa definizione, i debiti riferiti ai carichi affidati all'Agente della riscossione oggetto delle precedenti 3 edizioni della definizione agevolata ("rottamazione", "rottamazione-bis", "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio");
- i debiti per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione oggetto di "rottamazione-quater" e "riammissione alla rottamazione-quater".

In particolare la "rottamazione-quinquies" consente di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**.

---

### DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES"

Per l'ammissione alla nuova definizione agevolata è necessario presentare un'apposita domanda entro il 30.4.2026 tramite il servizio disponibile all'indirizzo

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-più/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

In particolare può essere utilizzata una delle seguenti **modalità alternative**:

- invio online in **area riservata**. In tal caso, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel Comunicato stampa 20.1.2026, vengono proposti esclusivamente i carichi

“definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare;

- invio online in **area pubblica**. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico “definibile”.



È possibile indicare anche un **singolo carico** contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con riferimento all’intera cartella.

Il soggetto interessato può verificare i debiti rientranti nella “rottamazione-quinquies” richiedendo il **prospetto informativo** contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l’importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.

Invio online in area riservata	
<p><b>Si accede tramite le credenziali</b> SPID, CIE, CNS, AdE (professionisti e imprese), INPS (cittadini residenti all'estero privi di documento d'identità).</p> <p><b>Non è necessario allegare</b> il documento di d'identità.</p> <p>Va compilato il form e selezionati, tra quelli proposti, le cartelle / avvisi che si intendono inserire nella domanda di definizione.</p> <p>Va inoltre indicato il <b>numero di rate</b> in cui si intende effettuare il pagamento.</p>	<p>Fino a € 28.000 Il soggetto riceve una email di “presa in carico” con allegata la <b>ricevuta di presentazione</b> della domanda di adesione (mod. R-DA-2026).</p>



Area riservata - Cittadini e Imprese

Benvenuto MLNVNI79R30H612I

 Il mio profilo 

**Area riservata Cittadini e Imprese**

Situazione debitoria - consulta e paga

Rateizza il debito

Definizione agevolata

Sospendi la riscossione

Documenti

Appuntamenti e contatti

Delega un intermediario

Opera come persona di fiducia o rappresentante

Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere

**La tua area riservata - Cittadini e Imprese**

Benvenuto nella tua Area riservata. In questa sezione puoi utilizzare i **servizi** per gestire la situazione debitoria. Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.

**Situazione debitoria - consulta e paga**

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.

**Definizione agevolata Novità**

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.

**Documenti**

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi moduli di pagamento e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».

**Appuntamenti e contatti**

In questa sezione puoi prenotare un appuntamento in videochiamata con un nostro operatore, gestire la tua agenda appuntamenti oppure contattarci.

 **Area riservata**  
Cittadini e Imprese

[Situazione debitoria - consulta e paga](#)

[Rateizza il debito](#)

**Definizione agevolata** —

[Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinque"](#)

[Prospetto informativo](#)

[Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata](#)

[Comunicazione delle somme dovute](#)

[Sospendi la riscossione](#)

[Documenti](#)

[Appuntamenti e contatti](#)

[Delega un intermediario](#)

[Area riservata Cittadini e Imprese - Definizione agevolata](#)

**Definizione agevolata**

In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

**SERVIZI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101 DELLA LEGGE N. 199/2025**

**Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinque"**

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.


**Prospetto informativo**

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

**SERVIZI RELATIVI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

**Comunicazione delle somme dovute**

Visualizza e scarica la copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater e/o precedenti).


**Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata**

Compila il form per attivare/revocare l'addebito in conto per il pagamento delle rate del tuo piano di Definizione agevolata.

 **Area riservata**  
Cittadini e Imprese

[Situazione debitoria - consulta e paga](#)

[Rateizza il debito](#)

**Definizione agevolata** —

[Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinque"](#)

[Prospetto informativo](#)

[Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata](#)

[Comunicazione delle somme dovute](#)

[Area riservata Cittadini e Imprese - Definizione agevolata - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata](#)

**Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinque"**

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.

**Codice Fiscale\***

(Attenzione: selezionare il Codice Fiscale del soggetto intestatario dei carichi per i quali si sta presentando la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata)

MLNVNI79R30H612I

Procedi

<b>Invio online in area pubblica</b>	
<p>Si accede automaticamente, senza necessità di credenziali di accesso.</p> <p>Va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella / avviso.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va allegato il documento d'identità;</li> <li>• va specificato l'indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda;</li> <li>• va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.</li> </ul>	<p>Il soggetto riceve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una <b>prima email</b>, con un <b>link da convalidare entro 72 ore</b>.</li> </ul> <p><b>NB</b>  <b>Decorso tale termine la domanda è automaticamente annullata;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una <b>seconda email</b>, successivamente alla convalida della richiesta, di <b>"presa in carico"</b> con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;</li> <li>• una <b>terza mail</b> (se il documento d'identità allegato è corretto), con il <b>link per scaricare, entro 5 giorni</b> (120 ore dal ricevimento del link), la <b>ricevuta di presentazione della domanda di adesione</b> (mod. R-DA-2026).</li> </ul>



Decorso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.



Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall'area riservata **EquiPro** con le **credenziali Entratel**.

### **Accoglimento / diniego della domanda**

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2026, comunica al soggetto interessato l'accoglimento o il diniego della domanda.

Tipologia comunicazione	Contenuto
<b>Accoglimento</b>	<p>Sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare dovuto per la definizione;</li> <li>• la scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale) manifestata nella domanda;</li> <li>• le informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.</li> </ul> <p>Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.</p>
<b>Diniego</b>	Sono riportati i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

### **PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va **versato** alternativamente:

- in **unica soluzione**, entro il **31.7.2026**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali (9 anni)**, di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100). Va considerato che:
  - dall'1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**;
  - non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.



Non è prevista la "tolleranza" di 5 giorni riconosciuta nelle precedenti "edizioni" della rottamazione;

- utilizzando una delle seguenti modalità:
  - sito Internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
  - app EquiClick;
  - domiciliazione sul c/c;
  - moduli di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccari / sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;
  - sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES		
Presentazione domanda	30.4.2026	
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione	30.6.2026	
Versamento	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026
	2° e 3 rata	entro 30.9 / 30.11.2026
	dalla 4° alla 51° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7 / 30.9 / 30.11 dal 2027 al 2034
	dalla 52° alla 54° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7.2035
	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026

Determina l'**inefficacia della definizione agevolata l'omesso / insufficiente versamento**:

- **dell'unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- **di 2 rate, anche non consecutive**;
- **dell'ultima rata**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ, in caso di richiesta di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall'ultima) non determina la decadenza dalla definizione; infatti, *"la legge consente al contribuente di rimanere in arretrato con una rata"*. All'atto del pagamento della rata successiva a quella "saltata", quanto versato *"andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata"*.

Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche considerando l'esempio proposto nelle citate FAQ, di seguito riportato. Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della rateazione rimane "scoperta" l'ultima rata, si determina l'inefficacia della definizione.



Un soggetto aderisce alla "rottamazione-quinquies" scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene pagata).

La terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, *"dal punto di vista sostanziale"* risulta non pagata l'ultima rata.

Per effetto di ciò, si determina la decadenza dalla "rottamazione-quinquies", con conseguente ripresa delle attività di recupero.

## SCADENZARIO – FEBBRAIO 2026

### Lunedì 9 Febbraio

<b>BONUS PUBBLICITÀ 2025</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.
------------------------------	--

### Lunedì 16 Febbraio

<b>IVA</b>  <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE “SPECIALE”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta, considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.</li> </ul>
<b>IRPEF</b>  <b>RITENUTE ALLA FONTE</b>  <b>REDDITI DI LAVORO</b>  <b>DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF</b>  <b>RITENUTE ALLA FONTE</b>  <b>REDDITI DI LAVORO</b>  <b>AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b>  <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a Gennaio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);</li> </ul> <p>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</p>
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>  <b>CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a Gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>  <b>LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a Gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei

	canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2025 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2025.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di Gennaio.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2025 dei contributi previdenziali sul reddito minima da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a Gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a Gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2025 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2026.

#### Venerdì 20 Febbraio

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2025.
---	---

#### Mercoledì 25 Febbraio

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

#### Sabato 28 Febbraio

<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di
--------------------------------------	--

<b>E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>COMUNICAZIONE COMPLETAMENTO INVESTIMENTI "TRANSIZIONE 5.0"</b>	Presentazione al GSE, tramite l'apposita piattaforma, della comunicazione di completamento da parte delle imprese che nel 2025 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi per i quali spetta il credito d'imposta "Transizione 5.0" e che hanno inviato la comunicazione preventiva a decorrere dal 7.11.2025.

### Lunedì 2 Marzo

<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2025.  L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2025 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"><li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili);</li><li>• al quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali).</li></ul>
<b>IVA MOD. IVA 2026 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico del mod. IVA 2026 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"><li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2025 (soggetti mensili);</li><li>• al quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali).</li></ul>
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETARI</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2026.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in

	partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INAIL</b> <b>DENUNCIA RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.
<b>ROTTAMAZIONE QUATER</b>	Versamento undicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 9.3.2026.
<b>RIAMMISSIONE</b> <b>ROTTAMAZIONE QUATER</b>	Versamento terza rata (di max 10) di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. "rottamazione-quater" da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. Considerato il riconoscimento della "tolleranza" di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 9.3.2026.
<b>CPB 2024-2025</b> <b>SANATORIA 2018-2022</b>	Versamento dodicesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.